CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DA CALCIO IN LOCALITA' CA' ROSSA (PORTO MANTOVANO) ALLA SOCIETA' A.S.D. PORTO-2005

PREMESSO CHE

il Comune di Porto Mantovano è proprietario del campo sportivo per il gioco del calcio, ubicato in località Ca' Rossa di Porto Mantovano, costituito dalle seguenti strutture:

- campo da gioco centrale e campo da gioco laterale
- n. 2 campi per allenamento
- n. 4 spogliatoi con servizi per atleti
- n. 2 spogliatoi con servizi per gli arbitri
- locale infermeria e locale lavanderia
- ufficio
- ingresso per il pubblico con relativi servizi
- locale ristoro
- baracca di lamiera mobile per ricovero attrezzature
- deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 02 luglio 2005, con la quale si provvedeva ad approvare la convenzione con l'Associazione A.S.D. Porto 2005 per la gestione degli impianti sportivi per il gioco del calcio in località Ca' Rossa per il periodo dal 02/07/2005 al 30/06/2010;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 30 giugno 2010, con la quale si approvava la convenzione con l'associazione A.S.D. Porto 2005 per l'affidamento della gestione dei campi di calcio Ca' Rossa per il periodo 01/07/2010 al 30/06/2012;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 30 giugno 2012 con la quale si approvava la convenzione con l'associazione A.S.D. Porto 2005 per l'affidamento della gestione dei campi di calcio Ca' Rossa per il periodo 01/07/2012 al 30/06/2013;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 27 giugno 2013, con la quale si approvava la convenzione con l'associazione A.S.D. Porto 2005 per l'affidamento della gestione dei campi di calcio Ca' Rossa per il periodo 01/07/2013 al 30/09/2013;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 01 ottobre 2013, con la quale si approvava la convenzione con l'associazione A.S.D. Porto 2005 per l'affidamento della gestione dei campi di calcio Ca' Rossa per il periodo 01/10/2013 al 31/12/2013;

-che i due Regolamenti concernenti rispettivamente l'utilizzo e l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale secondo il dettato della LR n. 27/2006 sono stati valutati dal Gruppo di lavoro appositamente costituito e che gli stessi sono in attesa di definitiva stesura e di approvazione da parte dell'assemblea consiliare;

- che, al fine di non interrompere l'attività sportiva programmata e garantire così il pieno utilizzo degli impianti sportivi comunali, si è valutato di affidare le strutture in oggetto limitatamente al periodo 01/01/2014 al 30/06/2014;

- che si ritiene opportuno stipulare una convenzione con la società A.S.D. Porto 2005 per la gestione dei campi di calcio (come sopra descritto);

- che la presente convenzione, consente il miglior perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e della Associazione stessa

TRA

Il Comune di Porto Mantovano rappresentato da nata a il dipendente del Comune di Porto Mantovano, Codice Fiscale 80002770206, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale in qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona;

 \boldsymbol{E}

l'associazione A.S.D. Porto 2005 rappresentata dal Presidente sig. nato a il , il quale agisce in nome e per conto della società;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione;

Art. 2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Porto Mantovano affida alla Società sportiva A.S.D. PORTO-2005 (di seguito denominata "Società") la gestione del centro sportivo comunale ubicato in località Ca' Rossa e costituito dalle seguenti strutture:

- a) campo da gioco centrale e campo da gioco laterale
- b) n. 2 campi per allenamento
- c) n. 4 spogliatoi con servizi per atleti
- d) n. 2 spogliatoi con servizi per gli arbitri
- e) locale infermeria e locale lavanderia
- f) ufficio
- g) ingresso per il pubblico con relativi servizi
- h) locale ristoro
- i) baracca di lamiera mobile per ricovero attrezzature.

Art.3) ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

La società si impegna a garantire la custodia, la sorveglianza, la pulizia, la manutenzione ordinaria, le piccole riparazioni degli impianti sportivi, del Campo sportivo, delle attrezzature e dei servizi in essi presenti,- come elencato nel precedente art. 1 –, assumendo a proprio carico l'onere di eventuali danni causati da inerzia o negligenza.

La Società dovrà garantire che tutte le strutture e gli impianti affidati in concessione vengano mantenuti in perfetta efficienza e nel miglior stato di cura, operando con la massima diligenza.

Qualora la Società omettesse di effettuare interventi e riparazioni che, ai sensi della presente convenzione, sono a carico della stessa, l'Amministrazione comunale – previa diffida scritta – provvederà ponendo i relativi oneri a carico della Società.

E' vietata la sub concessione a terzi della gestione degli impianti e delle strutture, salvo autorizzazione del Comune.

Nello specifico, la gestione comprende:

- Pulizia generale dell'impianto e delle attrezzature
- Custodia dell'impianto e delle attrezzature
- Uso delle strutture e degli impianti, in proprio o affidati a terzi (previa autorizzazione del Comune)
- Disciplina dell'affluenza del pubblico, secondo quanto previsto dal verbale della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo in data 23/01/2004;

- Attenersi al rispetto delle disposizioni contenute nel certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova relativamente agli obblighi connessi all'esercizio dell'attività;
- Assunzione in proprio di tutte le spese connesse e/o annesse alla gestione complessiva dell'impianto, esclusa la manutenzione straordinaria, che resta a carico del Comune di Porto Mantovano, come specificato nel seguente punto
- Manutenzione degli immobili e delle attrezzature
- Manutenzione complessiva impianti elettrici, idrici e sanitari
- Manutenzione del verde e dei campi da calcio ;
- Riscossione in proprio dei proventi dell'impianto e delle attività che in esso si svolgono
- Servizio di custodia continua dell'impianto affidato
- Rispetto delle condizioni di esercizio riportate nel certificato antincendio
- Promozione di attività sportive curando la formazione di squadre giovanili

Sono inoltre a carico della società i costi derivanti dal funzionamento delle strutture affidate in gestione, nello specifico:

- > telefono
- > pulizie (manodopera e acquisto prodotti)
- > compensi a personale dipendente impiegato in varie mansioni
- > acquisto prodotti ed attrezzature non comprese in quelle descritte nell'elenco allegato
- tutte le spese derivanti dall'organizzazione e dalla realizzazione di iniziative, manifestazioni o altre attività, comunque in linea con le finalità statutarie dell'Associazione stessa.

La società non potrà eseguire alcuna modifiche agli impianti tecnologici esistenti senza previa richiesta e autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora la concessionaria intenda effettuare a propria cura e spese interventi strutturali migliorativi e/o di manutenzione straordinaria, dovrà comunque sottoporre all' Amministrazione comunale un'apposita richiesta corredata di progetti e schede tecniche. L'Amministrazione comunale, con delibera di approvazione degli interventi e di autorizzazione all'esecuzione, stabilirà anche le modalità ed i termini per il controllo e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori. Allo scadere della concessione, le opere eventualmente realizzate verranno cedute gratuitamente all'Amministrazione comunale, proprietaria delle strutture.

La Società dovrà corrispondere annualmente al Comune una somma pari al 10% delle spese sostenute dall'Ente per il pagamento delle utenze di acqua, luce e combustibile per riscaldamento.

Art. 4) ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico dell'Amministrazione comunale di Porto Mantovano gli oneri relativi alle spese per il consumo di energia elettrica, acqua e riscaldamento, per una quota pari al 90% delle spese complessive; il rimanente 10% è a carico della società ASD Porto 2005.

.

Art. 5) DESCRIZIONE, INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

I campi dovranno essere riconsegnati, alla scadenza della convenzione, nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d'uso.

La Società e il Comune di Porto Mantovano, a mezzo dei propri rappresentanti, provvederanno a:

- ricognizione in sopralluogo degli immobili, degli infissi, delle attrezzature, delle apparecchiature e degli arredi;
- > verifica dello stato delle strutture;
- > elencazione e numerazione di tutti i beni, distinti per locale e vano;
- redazione dell'inventario (per i beni di nuovo acquisto o le nuove strutture affidate in concessione), in collaborazione con i competenti uffici comunali.

Le operazioni di cui sopra dovranno essere registrate con apposito verbale, in duplice copia, sottoscritto da entrambe le parti e da conservare a cura di Comune e Società.

Art. 6) DURATA

La presente concessione ha durata dal 01/01/2014 – 30/06/2014, fatto salva eventuale proroga concessa per esigenze organizzative o tecniche.

E' possibile la disdetta prima della scadenza, da parte della concessionaria, e del concedente, previa comunicazione scritta da inviare al Comune di Porto Mantovano tramite Raccomandata, almeno tre (3) mesi prima della scadenza naturale.

Art. 7) TARIFFE E MODALITA' DI ACCESSO ALLE STRUTTURE

Le tariffe per l'utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi saranno concordate con il Comune di Porto Mantovano. L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di utilizzare, in accordo con la società, le strutture oggetto della presente convenzione, per attività e/o manifestazioni socio/culturali o sportive promosse dalla stessa oppure concederne l'uso ad altre associazioni sportive, culturali o sociali. Per quest'ultima ipotesi, dovrà essere preventivamente concordato il rimborso delle spese che tali associazioni dovranno riconoscere alla Società concessionaria, le modalità e i tempi d'uso, le responsabilità.

ART. 8) PERIODO ED ORARI DI UTILIZZO

I periodi e gli orari di utilizzo degli impianti verranno stabiliti di comune accordo fra Amministrazione e A.S.D. PORTO 2005.

Art. 9) RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente dalla presente convenzione, viene assunta in modo esplicito e senza eccezioni dalla società concessionaria, la quale dovrà ritenere il Comune indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose, che si dovessero verificare per l'utilizzo degli impianti.

La società A.S.D. PORTO 2005 ha l'obbligo di:

- stipulare apposita polizza assicurativa
- attenersi alla normativa vigente in materia sanitaria, riguardo alle modalità di gestione del punto ristoro e al personale (dipendente o volontario) impiegato per tali mansioni

Il Comune di Porto Mantovano, da parte sua, stipulerà una polizza assicurativa di responsabilità civile, relativamente ad eventuali danni prodotti a terzi a causa delle strutture o attrezzature fisse.

Art. 10) RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

Scaduta o revocata la concessione, la Società dovrà mettere gli impianti sportivi a disposizione del Comune di Porto Mantovano (così come descritti all'art. 4), entro il termine di scadenza, ovvero entro il termine indicato nel provvedimento di revoca, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo. Gli impianti e le attrezzature dovranno essere restituiti in buono stato di manutenzione e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento d'uso. Nel caso di inottemperanza, nei termini e nei modi sopra previsti, il Comune di Porto Mantovano procederà allo sgombero d'ufficio, a spese della concessionaria, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che al Comune possa competere.

Art. 11) CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'interpretazione e la corretta esecuzione della convenzione è rimessa esclusivamente al Foro di Mantova, competente per territorio.

Art. 12) PUBBLICITA'

I proventi della pubblicità effettuata all'interno delle strutture sportive e del centro polivalente dati in concessione sono di esclusiva pertinenza della Società, fatte salve le vigenti imposte comunali.

Art. 13) VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale eserciterà la vigilanza sulla gestione dell' impianto e di tutte le strutture concesse in uso, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione, da parte della società concessionaria.

La società è tenuta a presentare all'Amministrazione comunale, alla fine dell' esercizio annuale, una copia del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo della gestione dei campi, redatti in modo dettagliato e completo; è facoltà dell'Amministrazione richiedere la presentazione di ulteriore documentazione giustificativa.

Art. 14) SPESE DELLA CONVENZIONE

Tutte le spese, imposte e tasse relative e conseguenti alla presente convenzione, sono poste a carico – in parti uguali – alla concessionaria e al Comune di Porto Mantovano.

Art. 15) REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione potrà essere revocata da parte del Comune, qualora la concessionaria non rispetti gli orari e/o periodi di apertura, le tariffe concordate e quant'altro previsto nella presente convenzione, nonché in ogni altro caso di grave comprovata inadempienza degli obblighi previsti dalla presente convenzione, tali da pregiudicare la regolarità ed il corretto andamento della gestione e da compromettere la funzione di servizio pubblico delle strutture sportive.

Letto, confermato e sottoscritto